



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

AVVISO PUBBLICO

Misura 2-B

“Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi”

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE

ASSE 1

PON “Iniziativa Occupazione Giovani”



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

INDICE

Premessa.....	4
Riferimenti legislativi e normativi.....	5
Articolo 1 (Obiettivi e finalità).....	14
Articolo 2 (Risorse finanziarie).....	15
Articolo 3 (Soggetti destinatari).....	16
Articolo 4 (Soggetti beneficiari).....	17
Articolo 5 (Descrizione delle attività: Tipologia e struttura dei percorsi formativi).....	18
Articolo 6 (Dimensioni delle classi e norme di frequenza).....	20
Articolo 7 (Diritti degli allievi e degli esercenti la potestà genitoriale).....	21
Articolo 8 (Modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco dei percorsi formativi).....	22
Articolo 9 (Verifica dei requisiti, criteri di valutazione e costituzione dell'Elenco).....	23



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

Articolo	10
(Scelta del percorso formativo da parte del giovane).....	25
Articolo	11
(Modalità e termini per la presentazione delle istanze di ammissione a finanziamento).....	26
Articolo	12
(Procedure di selezione e cause di esclusione delle istanze di finanziamento).....	28
Articolo	13
(Criteri di valutazione delle proposte progettuali).....	29
Articolo	14
(Esiti Istruttoria).....	30
.....	30
Articolo	15
(Termine per l'avvio, con consegna dei registri da parte dei CPI, e la conclusione dei progetti ammessi a finanziamento).....	31
Articolo	16
(Obblighi dei soggetti attuatori).....	32
Articolo	17
(Rendicontazione).....	34
Articolo	18
(Riduzioni degli importi finanziati).....	36
Articolo	19
(Controlli).....	37
Articolo	20
(Monitoraggio).....	37
Articolo	21
(Tutela della privacy).....	38
Articolo	22
(Responsabile del procedimento).....	38
Articolo	23
(Clausola di salvaguardia).....	39
Articolo	24
(Informazione e pubblicità).....	39



Articolo	25
(Revoca della sovvenzione).....	39
Articolo	26
(Foro competente).....	40
Articolo	27
(Rinvio).....	40

Premessa

Garanzia Giovani è il Programma europeo diretto a favorire l'occupazione giovanile. Con la Raccomandazione del 22 aprile 2013, il Consiglio dell'Unione Europea ha richiesto agli Stati una riforma strutturale del mercato del lavoro e dei sistemi formativi e, nel contempo, l'introduzione di iniziative a favore dei giovani. Il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (di seguito PON IOG) approvato con Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e costituisce la cornice unitaria entro cui è stato definito l'insieme delle misure di politica attiva del lavoro che le Regioni hanno rispettivamente declinato in piani di attuazione.

Con il Piano di Attuazione Regionale apprezzato con D.G.R. n.220 del 10 giugno 2019, la Regione Siciliana da avvio alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani, nell'ambito della quale l'approvazione dell'Avviso per la **Misura 2B** - "*Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi*" - è stata demandata dall'O.I., con nota prot. n. 31597 del 21 luglio 2020, all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.

Nello specifico, l'O.I. con la suddetta nota a firma del Dirigente Generale protempore, ha delegato al Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio le attività di programmazione, monitoraggio e controllo, tra le altre, della Misura 2b, in virtù delle specifiche competenze da quest'ultimo maturate nell'ambito degli interventi a carattere formativo.

All'O.I., restano in capo tutte le funzioni delegate in qualità di OI del PON IOG ai sensi del comma 7 dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.



La descrizione più esaustiva dei compiti delegati e di quelli rimasti in capo all'O.I. è fornita nei documenti attuativi delle Misure del PON IOG – Fase II, quali il SiGeCo e il Manuale delle procedure.

La Regione Siciliana, in coerenza con il proprio quadro programmatico, ha destinato buona parte delle risorse al finanziamento della misura 2b con l'obiettivo di proseguire, attraverso un'offerta flessibile ed adeguata alle esigenze di professionalizzazione, nel processo di rafforzamento delle politiche rivolte al contrasto e alla riduzione della dispersione scolastica e formativa e della disoccupazione giovanile, con un'attenzione particolare agli adolescenti della fascia di età 15-19 anni non compiuti al 1 settembre 2020, a maggior rischio di esclusione sociale e lavorativa.

Si tratta di giovani che, per particolari condizioni di difficoltà o disagio, necessitano di essere accompagnati nel processo di conseguimento di un titolo professionale che possa assicurare l'acquisizione delle competenze necessarie per aumentarne le opportunità occupazionali.

Con il presente Avviso, pertanto, il Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del Diritto allo studio intende promuovere la realizzazione di percorsi di formazione professionale che consentano di ottenere qualifiche coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro regionale e corrispondenti al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), tra quelle costituenti il repertorio regionale delle 22 figure professionali, in linea con quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 e dal successivo Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011, entrambi recepiti dalla Regione Siciliana con specifici provvedimenti adottati nelle *“Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 05/04/2018 che modificano ed integrano il testo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/07/2017, e successive modifiche approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 460 del 15/11/2018”*.

Riferimenti legislativi e normativi

Normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alla formazione ed all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere alla formazione professionale

- le norme in materia di diritto –dovere all'istruzione e alla formazione discendenti dalla n. 53 del 28 marzo 2003, dal D.Lgs. n. 76 del 15 aprile 2005 e dal D. Lgs. n. 226 del 17 maggio 2005;



- le decisioni assunte in sede di Conferenza Stato Regioni in materia di istruzione e formazione professionale e gli Accordi Stato Regioni conseguenti;
- D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, Regolamento recante norme concernenti il riordino dell'istruzione professionale;
- Raccomandazione del 23 Aprile 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF;
- Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 “Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13”;
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”, pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015 (di seguito, il “Regolamento Accredитamento 2015”);
- D.A. 38/GAB del 11 ottobre 2013 – Approvazione Albo formatori;
- Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014 ad oggetto: “Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 05/04/2018 che modificano ed integrano il testo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/07/2017, e successive modifiche approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 460 del 15/11/2018;
- D. Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, , Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;



- Legge 107/2015 del 13/7/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (La Buona Scuola);
- Accordo progetto sperimentale in Conferenza Unificata Stato Regioni del 25/09/2015 “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del SISTEMA DUALE nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale”;
- Protocollo d’intesa tra il MLPS e la Regione Siciliana del 19/01/2016 per l’avvio nel territorio una azione di rafforzamento dell’attuazione del sistema Duale in Alternanza Scuola Lavoro e in Apprendistato di primo livello con riferimento all’Offerta IeFP dei Centri di Formazione Professionale;
- D. Lgs. 61/2017 del 13/04/2017, Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Accordo territoriale tra la Regione Siciliana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’erogazione da parte delle Istituzioni scolastiche dell’offerta di IeFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell’art.7, comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, del 22 ottobre 2018;
- Legge n. 135 del 2012 (spending review) di disciplina delle iscrizioni on line alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado;
- Circolari annuali MIUR per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado a far data dall’anno scolastico 2012/2013;
- Nota prot. n. 92682 del 16.12.2015 della Regione Sicilia di adesione alla procedura delle iscrizioni on line anche per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Sicilia per l’annualità 2016/2017;



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

- Circolari Regione Sicilia /Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado nonché ai primi anni dei percorsi IeFP attivati dagli Enti di Formazione accreditati a far data dall'anno scolastico.

Normativa comunitaria

- Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 n.52010DC2020 recante “la Strategia Europa 2020” con la quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm., reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e i successivi Regolamenti di Esecuzione ((UE) n. 215/2014, (UE) n. 821/2014, (UE) n. 1011/2014;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'”iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;



- Decisione della Commissione Europea C(2014)4969 dell'11 luglio 2014 per l'adozione di alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia;
- Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) – CCI 2014IT05M9OP001, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presentato nella versione finale del 4.7.2014;
- Commissione Europea EGESIF_14-0017 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- Regolamento delegato (UE) 2195/2015 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e successivi Regolamenti delegati di modifica ((UE) n.2017/90, (UE) 2017/2016, (UE) 2019/697);
- Regolamento (UE - EURATOM) 1123/2017 del Consiglio del 20 giugno 2017 recante modifica del regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 - Modifica la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018;
- Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) della Commissione Europea contenente modifiche al regolamento sulle disposizioni comuni, al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per affrontare gli effetti della crisi legata al COVID-19, adottata dal Consiglio europeo il 30.03.2020 e pubblicata nella GUCE il 31.03.2020;



- Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+) contenente ulteriori misure per affrontare gli effetti della crisi legata al COVID-19, approvata dal Parlamento europeo il 17.04.2020.

Ulteriore Normativa nazionale

- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 di conversione del Decreto Legge n.148 del 20 maggio 1993 e s.m.e.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- D. Lgs. n. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 - Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.);
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201);
- D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

- D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD 237/2014 e s.m.i. di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall'applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017;
- D.P.R. n. 22/2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), approvato con Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014, riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 e successivamente con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 e Decisione C(2020) 1844 del 18.03.2020;
- Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della CE del 17/12/2014 CCI 2014 IT05SFOP014;
- "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
- Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato il 29/10/2018 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- PON IOG che prevede un nuovo Asse di intervento (Asse 1 Bis), con una dotazione finanziaria aggiuntiva di risorse, finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

transizione ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte non soltanto ai NEET, ma anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino a 35 anni di età non compiuti e ivi residenti;

- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 che aggiorna la tabella di cui all’art. 1 del D.D. 22/2018 contenente la ripartizione delle risorse aggiuntive per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, in osservanza alla clausola di flessibilità di cui all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) N. 1304/2013;
- Nota ANPAL n. 3170 del 18.03.2019 di comunicazione esito positivo della verifica di conformità del PAR;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, con il quale è stato adottato il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'Anno Scolastico 2020/2021.

Ulteriore normativa regionale

- D.P.R. n. 6 del 7 marzo 2018, Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29 - Sistema di certificazione regionale delle competenze;
- Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 13/05/2014 “Piano regionale attuazione PON YEI – Approvazione”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 26/02/2015 “Individuazione dell’Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro quale organismo intermedio del PON YEI – Attribuzione al Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative della competenza per l’attuazione del Programma regionale della Garanzia Giovani”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Sicilia;
- Delibera di Giunta Regionale n.220 del 10 giugno 2019 “Piano di attuazione regionale del Programma operativo nazionale ‘Iniziativa occupazione giovani’ PON IOG – Apprezzamento;



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

- L.R. 14 dicembre 2019, n. 23, recante “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale”;
- Circolare n. 9 prot. n. 24777 del 18/03/2020 Adozione modalità formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 – Indicazioni;
- Circolare n. 15 prot. n. 30157 del 21/04/2020 Adozione modalità formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 (GU 10/03/2020) - Disposizioni ad integrazione e precisazione della CIRCOLARE n. 9 prot. n. 24777 del 18/03/2020 per i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Apprendistato di I livello, ITS e Formazione Professionale;
- Circolare prot. 12135 del 28 aprile 2020 dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Dipartimento della famiglia delle politiche sociali in merito all’Adozione modalità formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 (GU 10.03.2020);
- Delibera di G.R. n. 304 del 20 luglio 2020 che ha apprezzato il Documento di indirizzo Regionale in applicazione del D.M. 39/2020, documento approvato dalla Task Force Regionale per l’elaborazione di linee guida e direttive finalizzate alla riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche e formative aventi sede nella Regione Siciliana – Anno Scolastico 2020/2021.



Articolo 1 **(Obiettivi e finalità)**

1. La misura 2-B “Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi” del PAR Garanzia Giovani II fase si pone l’obiettivo di favorire il reinserimento dei giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni non compiuti al momento dell’adesione al Programma, privi di qualifica o diploma, in percorsi di istruzione e formazione professionale che assicurino il conseguimento di titoli di qualifica professionale triennali riconosciuti a livello nazionale e comunitario, così da consolidare le conoscenze di base e tecnico-professionali per favorire il successivo inserimento nel mondo del lavoro e nella società.
2. Con il presente Avviso, in particolare, si intende sostenere l’attivazione di corsi di **terza annualità**, esclusivamente sul territorio della Regione Siciliana, da realizzarsi nell’anno formativo 2020/2021, in regime ordinario ovvero con sistema duale, rispondenti alle indicazioni di cui alle Linee Guida Regionali approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 05/04/2018 che modificano ed integrano il testo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/07/2017, e successive modifiche approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 460 del 15/11/2018.
3. Nello specifico, con l’Avviso si intendono conseguire le seguenti finalità:
 - rafforzare i percorsi di integrazione tra istruzione e formazione professionale per assicurare il conseguimento di una qualifica professionale e consentire, al contempo, l’acquisizione degli standard minimi delle competenze tecnico professionali relative alle figure nazionali codificate nell’allegato 2, Conferenza Unificata Stato Regioni del 29 aprile 2010, definite dalle Linee Guida regionali e incluse nel Repertorio regionale delle qualificazioni;
 - agevolare l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
 - assicurare ai giovani una proposta formativa dal carattere educativo, culturale e professionale, che preveda risposte personalizzate alle loro esigenze, al fine di contrastare la dispersione scolastica e formativa;



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

- capitalizzare le esperienze maturate negli anni precedenti, valorizzando gli aspetti positivi dei diversi interventi formativi;
- utilizzare metodologie di didattica attiva, di apprendimento dall'esperienza, anche tramite stage formativi in stretta collaborazione con le imprese, per realizzare un'offerta formativa differenziata che consenta il recupero di eventuali deficit nelle competenze di base e/o tecnico-pratiche.

Articolo 2 (Risorse finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione della misura 2-B "Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi", la Regione Siciliana mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari complessivamente a **24.000.000 euro** a valere sull'Asse 1 del PON IOG.
2. A fronte dell'attivazione dei percorsi formativi di cui al presente avviso (artt. 5 e 6), data la dotazione finanziaria, si stima il coinvolgimento di un numero di giovani in una forbice compresa tra un valore massimo di 6.480 allievi e un valore minimo di 4.674:

Anno corso leFP	Numero corsi (n. max allievi 27)	Destinatari coinvolti n. minimo medio atteso (n. minimo 18)	Destinatari coinvolti n. massimo atteso (n. max 27)
III Anno	239	4.674	6.480

3. A tal fine, si individua la seguente ripartizione provinciale finalizzata a raccogliere il fabbisogno territoriale della platea dei potenziali destinatari a livello regionale:

Province	Risorse (Euro)
AG	1.710.600,00
CL	1.510.600,00
CT	6.613.000,00
EN	1.210.500,00
ME	1.410.500,00



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

PA	7.713.000,00
RG	1.210.500,00
SR	1.410.500,00
TP	1.210.800,00
totale	24.000.000,00

L'Amministrazione si riserva di rimodulare le risorse finanziarie, come sopra riportate, in relazione ad eventuali disponibilità di risorse finanziarie residue e/o all'eventuale maggiore fabbisogno formativo provinciale rilevato nella fase di adesione dei giovani alla misura. L'attribuzione di tali risorse è descritta ai successivi artt. 12 e 13.

Articolo 3 (Soggetti destinatari)

1. Sono destinatari del presente avviso, i giovani in diritto-dovere all'istruzione e formazione, privi di qualifica o diploma, in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 15 e 19 anni non compiuti al momento dell'adesione al programma;
- essere residenti nella Regione Sicilia;
- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. dell'art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019;
- non frequentare un regolare corso di studi al momento dell'adesione;
- non essere inseriti in alcun corso di formazione;
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa;
- in possesso dell'ammissione alla terza annualità, maturata sia sul territorio della Regione Sicilia che nell'ambito di percorsi formativi attivati in altri territori regionali.

L'ammissione alla terza annualità potrà essere stata, altresì, conseguita dal giovane presso un Ente di Formazione diverso da quello scelto, a norma del successivo art. 10, per frequentare la terza annualità.



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

2. Saranno destinatari dei servizi previsti nell'ambito del presente avviso, i giovani che hanno preliminarmente e comunque prima dell'avvio del percorso formativo, aderito al programma Garanzia Giovani e fruito dei servizi previsti dalla misura 1B – Orientamento di I Livello – ovvero effettuato l'iter di presa in carico presso il Centro per l'Impiego regionale (d'ora in poi CPI) prescelto e sottoscritto il Patto di Servizio (personalizzato) attraverso il quale essi hanno espresso il consenso alla fruizione delle politiche attive previste dal Programma.

3. La verifica del possesso dei requisiti richiamati viene effettuata:

- al momento della presa in carico, in occasione della quale l'operatore del CPI verifica che il giovane abbia una età inferiore a 19 anni, che non sia in formazione/istruzione e che sia disoccupato. Qualora al momento della presa in carico il giovane non rispetti più il requisito dell'età anagrafica, ma che lo stesso era rispettato al momento dell'adesione al portale nazionale o regionale, l'operatore verificherà anche gli altri due requisiti (formazione/istruzione e che sia disoccupato) con riferimento sia a quest'ultimo momento che al momento della presa in carico;
- al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva, qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la presa in carico e l'avvio.

4. Al momento dell'avvio della politica, ovvero prima dell'inizio del servizio, il soggetto attuatore (Cfr. art. 4) avrà cura di controllare tramite accesso all'area documentale del sistema informativo CIAPIWEB, la presenza della documentazione riferita al giovane attestante il possesso e/o il mantenimento dei requisiti previsti dal Programma. Nel caso in cui, come anticipato, risultasse che **siano trascorsi più di 60 giorni tra presa in carico e avvio della misura**, il soggetto attuatore dovrà indirizzare il giovane al CPI di riferimento per effettuare nuovamente la verifica dei requisiti.

Articolo 4 **(Soggetti beneficiari)**

1. Il Piano di Attuazione Regionale individua, come soggetto di riferimento per l'attuazione dei percorsi oggetto del presente avviso, gli **Enti di Formazione Professionale** che possono erogare l'offerta formativa dei percorsi IeFP ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. n. 23 del 14/12/2019, in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida regionali vigenti e inseriti nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi come disposto dal DPR n. 25 del 1 ottobre 2015 per la macrotipologia formativa A "Obbligo di istruzione e formazione".

2. Gli Enti di Formazione, beneficiari dei contributi di cui al presente avviso, devono, altresì, aver portato a termine la prima e la seconda annualità prevista per il medesimo profilo professionale per cui viene presentata l'istanza di finanziamento di cui al successivo art. 11.



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

3. Il possesso dei requisiti richiesti di cui ai commi precedenti deve essere dichiarato dal soggetto che rappresenta l'Ente di Formazione (legale rappresentante o ogni altro soggetto munito del potere di impegnare verso l'esterno la volontà dell'Ente secondo le disposizioni organizzative interne), mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e qualora richiesto, opportunamente documentato.
4. Il requisito dell'accreditamento deve essere posseduto, altresì, per tutte le sedi di erogazione dei corsi di cui al presente avviso.
5. Gli Enti di formazione professionale dovranno, altresì, dichiarare di possedere capacità logistica e di accoglienza dell'utenza rispetto ai percorsi formativi che intendono attivare.
6. Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dall'Ente di Formazione entro la data di presentazione dell'istanza di inserimento nell'Elenco dei percorsi formativi di cui al successivo art.8.
7. I Soggetti proponenti dovranno obbligatoriamente aver ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 17 della Legge n. 68/1999, qualora rientrino nelle condizioni previste dalla suddetta normativa.
8. Il soggetto attuatore dei percorsi è il beneficiario della sovvenzione ed è direttamente responsabile nei confronti della Regione Siciliana della corretta ed efficace attuazione dell'intero iter delle attività formative proposte.

Articolo 5

(Descrizione delle attività: Tipologia e struttura dei percorsi formativi)

1. Il percorso formativo di terzo anno, ordinario o duale, oggetto di finanziamento, deve consentire, nel rispetto delle Linee Guida Regionali, l'acquisizione di una delle 22 qualifiche del Repertorio dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), nel rispetto dell'impianto didattico e della struttura base di cui alle citate Linee guida regionali.
2. I corsi devono essere strutturati per garantire le conoscenze essenziali e le abilità previste nell'accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 e del 27 luglio 2011 per le figure professionali di operatore a cui si riferiscono, assicurando gli standard formativi regionali relativi al repertorio delle figure professionali contemplate dalle Linee Guida Regionali. L'Organismo formativo dovrà, altresì, attenersi a quanto approvato in sede di Accordo Stato-Regioni n. 252 del 20 dicembre 2012 (Accordo sulla Referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 23/04/2008).

3. I corsi da attuare devono obbligatoriamente essere strutturati secondo l'articolazione prevista dal punto 5.3 delle "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel territorio della Regione Siciliana", con una durata di **1056 ore** ripartita come segue:

a) area delle competenze di base n. 363 ore sul monte ore totale; in ciascuna materia si dovrà indicare l'Asse di riferimento evidenziandolo nella denominazione del modulo e nei contenuti;

b) area delle competenze tecnico-professionali n. 693 sul monte ore totale così suddivise:

b.1) Area delle competenze tecnico-professionalizzanti di indirizzo n. 462 ore.

b.2) Area della formazione sul lavoro n. 231 ore (attività di stage curriculari, laboratori).

Nell'ambito del sistema duale, alternanza scuola/lavoro, il periodo di formazione pratica, rientrante nell'area delle competenze tecnico - professionali, non può essere inferiore a 400 ore.

Per ciascuna delle aree sopra indicate, sia nell'ambito del sistema ordinario che duale, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le ore erogate direttamente dal personale docente selezionato dal Beneficiario.

L'Ente, qualora non raggiunga il numero minimo di allievi, potrà presentare una richiesta di ammissione a finanziamento, di cui al successivo art. 11, per classe articolata il cui numero minimo per qualifica dovrà comprendere n. 9 allievi e la cui durata dovrà essere sempre la medesima, ossia 1056 ore.

L'Ente, nell'ambito della propria autonomia, potrà utilizzare una flessibilità tra le aree formative pari al 10% e una flessibilità all'interno delle singole aree formative pari al 20%, secondo quanto previsto dalle Linee Guida regionali vigenti.

Per le materie da realizzare nell'ambito dell'area delle competenze di base e tecnico professionali occorre prendere in considerazione, per l'annualità di riferimento, le schede tecniche elaborate dal MIUR di cui alle linee guida alla progettazione per le 22 figure professionali di operatore contemplate dalle Linee Guida Regionali vigenti ed incluse nel Repertorio regionale delle qualificazioni, che assumono ai fini del presente avviso il valore di disposizioni obbligatorie.



4. Le ore da destinare agli esami finali per il conseguimento della qualifica concorrono a formare il monte ore corso ma non sono oggetto di finanziamento come meglio specificato al successivo art. 16.

5. Le proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso devono prevedere l'impiego di docenti secondo gli standard prescritti al punto 3.1 delle Linee guida regionali vigenti.

Più precisamente, i docenti devono possedere:

- per l'area formativa delle competenze di base, l'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente l'area di competenza;
- per l'area formativa delle competenze tecnico-professionali, diploma di istruzione secondaria di secondo grado o qualifica professionale coerente con il percorso IeFP o, in mancanza, titolo di studio di scuola secondaria di primo grado accompagnata da esperienza lavorativa almeno quinquennale nell'area di competenza adeguatamente documentata. Nel caso di docente tecnico-pratico non diplomato si richiede esperienza didattica e iscrizione all'albo di pertinenza quinquennale. In quest'ultimo caso, l'impossibilità di reclutamento di tale personale diplomato deve essere comprovata, secondo quanto previsto dalle Linee Guida vigenti.

Tali requisiti dovranno essere dettagliati in sede di formulazione della proposta di finanziamento e saranno oggetto di specifica verifica da parte dell'Amministrazione.

6. Una struttura dei percorsi difforme Linee Guida Regionali e dalle indicazioni del presente articolo determinerà l'impossibilità di poter procedere all'esame finale. Pertanto, l'Ente che attua il percorso in difformità delle disposizioni IeFP, ha la piena responsabilità nei confronti degli allievi della non validità formativa dell'annualità svolta e di ogni atto conseguente che ne dovesse derivare; nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Amministrazione Regionale.

7. E' fatto divieto al Soggetto attuatore di calendarizzare l'iniziativa formativa esclusivamente in orario pomeridiano. La giornata, per un numero massimo di 6 ore, dovrà essere realizzata, infatti, con almeno quattro ore delle lezioni in aula previste prima delle ore 13:30.

Articolo 6

(Dimensioni delle classi e norme di frequenza)



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

1. Il numero minimo di allievi per l'avvio di un percorso formativo è pari a 18. Il Soggetto attuatore, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e nei limiti del finanziamento assegnato, potrà iscrivere fino a un massimo di 27 allievi.

2. È possibile inserire anche allievi con disabilità, ove questa sia riconosciuta dalle normative nazionali in vigore, fino ad un massimo di due allievi per singolo percorso. In tal caso, è fatto obbligo al Soggetto attuatore di attenersi a quanto previsto al punto 5.8 delle Linee Guida Regionali e di prevedere un supporto specifico attraverso l'impiego di una figura docente di sostegno.

3. È fatto obbligo per i destinatari di frequentare, per l'ammissione all'esame di qualifica, almeno il 75% del monte ore previsto per l'intero anno, certificato mediante appositi registri didattici.

4. Al fine di garantire pienamente l'attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, il Soggetto attuatore beneficiario del finanziamento, qualora non sia in grado di avviare o concludere le attività formative, è obbligato entro dieci giorni dal mancato avvio ovvero dall'impossibilità di concludere il corso, al rilascio del N.O. (nulla osta).

5. Nel caso di mancato avvio del corso da parte del Soggetto Attuatore, lo stesso dovrà inoltrare, d'intesa con le famiglie ed, in particolare, con i soggetti che hanno la patria potestà, l'inserimento degli allievi presso uno degli Enti in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso ed indicati in subordine all'atto dell'iscrizione. L'indicazione degli Enti scelti in subordine deve essere riportata nell'elenco allievi facente parte integrante della richiesta di finanziamento di cui al successivo art.9, pena l'inammissibilità della domanda.

6. È obbligo del Soggetto attuatore, in ogni caso, rilasciare agli allievi l'attestazione delle ore svolte o il nulla osta (con attestazione delle competenze, ove previsto), tassativamente entro 10 giorni solari dalla richiesta.

Articolo 7

(Diritti degli allievi e degli esercenti la potestà genitoriale)

1. Il Soggetto attuatore dovrà puntualmente orientare l'utenza, garantendo un'informazione di qualità sui contenuti del corso, sull'orario del corso e sui docenti. Gli allievi e i loro genitori hanno diritto di conoscere anticipatamente i programmi del corso, di cui il Soggetto attuatore è tenuto a dare la più ampia ed esaustiva divulgazione.



2. Il Soggetto attuatore è tenuto ad informare periodicamente la famiglia degli allievi minorenni, anche nel caso di malattia o di cause di forza maggiore, circa il numero di assenze effettuate, monitorando i casi in cui l'allievo supera il limite massimo consentito per la validità dell'anno formativo. In tali casi, dovrà attivare, di intesa con le famiglie, ogni azione utile per evitare che il giovane possa perdere la possibilità di essere ammesso all'esame finale di qualifica.

3. Ciascun allievo ha diritto ad accedere ai risultati di scrutinio per l'ammissione agli esami di qualifica ed il Soggetto attuatore ha l'obbligo di darne comunicazione ai singoli allievi nel rispetto della privacy. Ai fini della tutela della privacy, la nota informativa dell'ente gestore circa gli esiti dell'anno scolastico formativo sarà redatta, per singolo allievo, nelle comunicazioni che li riguardano e inoltrata alle famiglie.

4. Il Soggetto attuatore è l'unico responsabile della correttezza e della conformità delle informazioni rese alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia di istruzione e formazione professionale.

Articolo 8

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco dei percorsi formativi)

1. Dell'avviso si dà comunicazione, sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, nonché sulla GURS.

2. Prima della presentazione dell'istanza di ammissione a finanziamento e comunque **entro e non oltre il 26 novembre 2020**, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'Amministrazione Regionale, tramite il sistema CIAPIWEB previa acquisizione delle credenziali, apposita **richiesta di inserimento nell'Elenco dei percorsi formativi** attivabili in relazione alla loro capacità organizzativa, logistica e di accoglienza (Cfr. allegato 2), ossia in relazione alla disponibilità e alla previsione di strutture e spazi dedicati all'offerta IeFP dello specifico profilo professionale oggetto del corso IeFP richiesto, nonché all'adeguatezza quali-quantitativa dell'attrezzatura prevista. Tale adeguatezza, riferita allo specifico percorso che si intende attivare, deve tener conto della rispondenza complessiva dell'organizzazione e della capacità logistica rispetto al complesso dei corsi IeFP che si svolgono contemporaneamente nel medesimo anno formativo.

Più precisamente, l'Ente di Formazione deve presentare richiesta di attivazione di specifici percorsi formativi, in modalità ordinaria ovvero duale, riferiti alle 22 qualifiche di cui al Repertorio Regionale, indicando la sede di svolgimento, la capacità di accoglienza di quest'ultima in termini di numero di classi attivabili con un dato numero di allievi (fino ad un max di 27), la possibilità di attivazione di laboratori professionalizzanti con attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente



adeguata (laboratorio per il profilo professionale, aula multimediale, laboratorio linguistico e spazio motorio-espressivo). Gli Enti devono, altresì, indicare di aver portato a termine la prima e la seconda annualità prevista per il medesimo profilo professionale per cui viene presentata l'istanza di inserimento nel catalogo.

3. La domanda di inserimento nell'elenco, caricata sulla piattaforma informatica di cui al precedente punto 1, deve contenere:

- le informazioni anagrafiche del soggetto proponente e le dichiarazioni del rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- l'elenco dei percorsi per i quali si richiede l'inserimento in Elenco;
- le sedi di erogazione delle attività, ubicate in Sicilia, corredate dalla descrizione delle attrezzature e dei laboratori e dalla capacità massima delle aule con indicazione del numero di alunni per singolo percorso;

4. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi del DPR 445/2000, senza alterazioni, ad opera del legale rappresentante del soggetto proponente o da soggetto con potere di firma; in tale caso, sarà necessario allegare il relativo atto di delega.

5. Si precisa che la richiesta di cui al presente articolo costituisce solo una manifestazione di interesse da parte del soggetto attuatore all'attivazione di percorsi e non comporta nessun obbligo di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 9

(Verifica dei requisiti, criteri di valutazione e costituzione dell'Elenco)

1. Le domande di inserimento ricevute entro i termini di cui al precedente art. 8 punto 1 sono sottoposte alla verifica istruttoria a cura del Servizio Scuole Statali del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale che provvede alle seguenti verifiche:

- rispetto delle modalità di presentazione della domanda e completezza della documentazione, secondo le previsioni di cui all'art. 8;
- completezza in tutte le sue parti della domanda di iscrizione in Elenco, come stabilito dal precedente art. 8;
- possesso dei requisiti del soggetto proponente di cui al precedente art. 4;
- sottoscrizione con firma digitale in corso di validità dell'istanza da parte di soggetto con poteri di firma per il soggetto proponente, secondo quanto stabilito al precedente art. 8 punto 3.



L'esito negativo anche di uno solo dei controlli sopra elencati determina la non ammissione all'Elenco della domanda trasmessa.

2. Per le domande di inserimento che possiedono i requisiti formali richiamati al comma 1, e, quindi, ammissibili alla valutazione di merito, il giudizio complessivo viene espresso secondo i criteri e punteggi di seguito riportati:

✓ **Capacità di accoglienza.** Il punteggio di questo indicatore è determinato in funzione della numerosità della/e classe/i attivabile/i:

- | | |
|--|---------|
| 1. Classe composta da numero 27 allievi | punti 3 |
| 2. Classe composta da numero 26 – 23 allievi | punti 2 |
| 3. Classe composta da numero 22 - 19 allievi | punti 1 |
| 4. Classe composta da numero 18 allievi | punti 0 |

✓ **Capacità organizzativa e logistica.** Il punteggio di questo indicatore è determinato in funzione della capacità di attivazione di laboratori professionalizzanti con attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata:

- | | |
|--|---------|
| 1. Laboratorio per il profilo professionale | punti 1 |
| 2. Aula multimediale | punti 1 |
| 3. Laboratorio linguistico e spazio motorio-espressivo | punti 1 |

✓ **Attivazione e conclusione corsi di I e II anno IeFP per il medesimo profilo professionale.** Il punteggio di questo indicatore è determinato in funzione del numero di percorsi formativi di primo e secondo attivati e conclusi per il medesimo profilo professionale:

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Corsi IeFP ≥ 10 | punti 3 |
| 2. Corsi IeFP tra 9 e 5 | punti 2 |
| 3. Corsi IeFP < 5 | punti 1 |

Per essere ammessi ed inseriti nell'elenco, gli Enti di Formazione devono aver conseguito un punteggio non inferiore a 5.

2. A conclusione della fase istruttoria, tenuto conto del punteggio ricevuto da ciascun Ente e del numero massimo di percorsi finanziabili, le domande ammesse sono inserite in un documento, denominato "Elenco dei percorsi formativi", contenente: Ente di formazione, Provincia, Profilo professionale, sede di erogazione, classe e numero di allievi massimo, punteggio.



3. L'Elenco è adottato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale.

4. Si precisa che la presenza del soggetto Promotore nell'Elenco di cui al presente articolo non comporta nessun obbligo in capo all'Amministrazione regionale, ma costituisce il presupposto per la presentazione dell'istanza di ammissione a finanziamento di cui al successivo art. 11.

Articolo 10

(Scelta del percorso formativo da parte del giovane)

1. I giovani in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, successivamente alla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo precedente e previa adesione al Programma Garanzia Giovani sul portale SILAV, saranno convocati dai CPI per la presa in carico e relativa sottoscrizione del Patto di Servizio (personalizzato) attraverso il quale esprimono il consenso alla fruizione della misura 2B.

In tale sede, i giovani sceglieranno:

- il **percorso formativo**, tra quelli contenuti nell'elenco approvato, per il conseguimento di una delle qualifiche triennali del Repertorio dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), specificando, in relazione delle proprie attitudini, se di tipo ordinamentale/ordinario ovvero duale;
- il **oggetto promotore**, nonché **la sede** in cui intendono svolgere il percorso.

In tale fase, il ruolo del CPI sarà quello di orientare le scelte dei giovani rispetto al ventaglio di percorsi offerti di cui all'Elenco dei percorsi formativi pubblicato.

Si precisa che sarà cura dell'Ente scelto dal giovane acquisire le scelte degli Enti in subordine e indicarli in fase di presentazione di istanza di finanziamento, nell'elenco degli allievi da presentare di cui al successivo art.11.

2. Nella scelta del percorso formativo da seguire, è ammissibile, per i destinatari, il passaggio interno al sistema IeFP fra le diverse tipologie di percorsi previsti. In tale ipotesi, è obbligo del soggetto attuatore assicurare, senza avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione e prima dell'avvio del percorso formativo, l'allineamento delle competenze del giovane rispetto alla specifica qualifica che intende conseguire, con azioni individualizzate secondo quanto previsto dal punto 8.1 delle Linee Guida Regionali.

3. È, altresì, ammissibile per i destinatari il passaggio dal Sistema dell'Istruzione al Sistema IeFP, previo adeguamento, con obbligo in capo all'Ente di Formazione, senza avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione e prima dell'avvio del percorso formativo, delle competenze



rispetto alla qualifica prescelta secondo quanto previsto dal punto 8.2.1 delle Linee Guida Regionali.

4. I destinatari della misura non potranno scegliere soggetti promotori con i quali vi siano rapporti di parentela e/o affinità entro il terzo grado. Qualora si tratti di soggetti promotori che abbiano natura giuridica di società di persone il divieto avrà ad oggetto i rapporti di parentela con tutti i soci; qualora, invece, siano costituiti da società di capitali il divieto concernerà i rapporti di parentela con soci che detengano la quota societaria di maggioranza, nonché i rapporti di parentela con tutti i componenti degli organi societari di amministrazione.

5. L'Ente di formazione accedendo al CIAPIWEB visualizzerà la composizione delle classi sulla base delle scelte effettuate dai giovani in relazione al percorso formativo offerto.

Articolo 11

(Modalità e termini per la presentazione delle istanze di ammissione a finanziamento)

1. Gli Enti di Formazione, costituite le classi (art. 10 punto 5), presentano all'Amministrazione regionale **l'istanza di ammissione finanziamento** (Cfr. allegato 3) attraverso il sistema CIAPIWEB **entro il 4 dicembre 2020**, corredata dalla seguente documentazione:

- copia di documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
- apposito Progetto formativo, sottoscritto con i destinatari, secondo il modello allegato (Cfr. allegato 4) nel quale vengano evidenziati: figura/qualifica professionale, sede del corso, n. allievi, obiettivi e finalità del percorso, contenuti e modalità di svolgimento, programmi e materie da realizzare nel corso delle 1056 ore, con distinzione tra sistema ordinario e duale;
- elenco allievi che hanno richiesto l'iscrizione e sottoscritto il progetto formativo, completo di generalità, codice fiscale, annualità di provenienza, indicazione degli enti scelti in subordine (Cfr. allegato 5); l'assenza di uno solo degli elementi appena richiamati determinerà l'inammissibilità della domanda;
- autodichiarazione elenco del personale docente che sarà impiegato per il corso con indicazione del titolo di studio, della relativa esperienza e con allegati relativi CV (Cfr. allegato 6);



- dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del destinatario di assenza di rapporti di parentela entro il terzo grado con i componenti e gli organi societari di amministrazione del soggetto attuatore (Cfr. allegato 7).

Riguardo all'allegato 6, riferito al personale docente, si specifica che:

1. l'Ente, al momento della presentazione dell'istanza di ammissione a finanziamento, deve già aver individuato almeno tre docenti che rispettino i requisiti richiesti dal punto 3.1 delle Linee Guida regionali vigenti;

2. nell'ipotesi in cui l'Ente di Formazione non disponesse, al momento della presentazione dell'istanza di ammissione a finanziamento, di tutto il personale docente utile ai fini dell'erogazione del percorso formativo, lo stesso dovrà integrarlo in sede di avvio del corso mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica che tengano conto dei requisiti richiesti al punto 3.1 delle Linee guida regionali vigenti e richiamati al comma 5 dell'art.5, **pena la revoca del finanziamento già al momento della richiesta di primo acconto.**

Si specifica che gli Enti di Formazione dovranno presentare **una istanza per ogni percorso formativo che intendono attivare e, quindi, diverse istanze in ragione del numero di percorsi da attivare).**

2. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente di formazione.

3. L'Amministrazione regionale effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, a norma dell'art.71 del DPR 445/2000.

4. Le domande saranno valutate dal Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio (Servizio Scuole statali) in base all'ordine cronologico di presentazione. Le risorse saranno, quindi, assegnate ai progetti valutati positivamente, tenuto conto dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 13, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.



Articolo 12

(Procedure di selezione e cause di esclusione delle istanze di finanziamento)

1. La fase di istruttoria, tesa a verificare la ricevibilità e l'ammissibilità di ciascuna delle istanze di finanziamento pervenute, verrà effettuata, rispettando l'ordine cronologico, dal Servizio Scuole Statali del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio.
2. Saranno considerate **irricevibili** le proposte progettuali che:
 - siano state presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso;
 - siano pervenute oltre il termine di scadenza.
3. Saranno considerate **inammissibili** le proposte progettuali che:
 - siano redatte in difformità da quanto previsto nel seguente avviso e nelle Linee Guida Regionali IeFP;
 - siano incomplete ovvero prive degli allegati richiesti o con allegati non conformi a quelli indicati;
 - siano state presentate da un soggetto che al momento della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti richiesti;
 - siano prive di firma digitale da parte del legale rappresentante (le firme digitali non valide o scadute saranno considerate come non apposte), sia nell'istanza che negli allegati.
4. In sede di istruttoria, l'Amministrazione si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali chiarimenti o documentazione aggiuntiva ai soggetti interessati.
5. Per l'istanza ritenuta ricevibile e ammissibile, il Servizio Scuole Statali procederà all'assegnazione delle risorse finanziarie fino ad esaurimento delle stesse, tenuto conto dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 13.



Articolo 13 **(Criteri di valutazione delle proposte progettuali)**

1. Per la proposta progettuale ammissibile e ricevibile, e, quindi, ammissibile alla valutazione di merito, il giudizio complessivo viene espresso secondo i criteri:

- **Qualità della proposta formativa.** Il giudizio sarà formulato tenuto conto dei contenuti, dell'organizzazione e modalità attuative del percorso formativo:

- contenuti formativi e metodologie didattiche, quest'ultime espressamente diverse dalle mere lezioni frontali nel progetto, presenza di esperienze di tipo laboratoriale/esperienziale orientate all'innovazione; sufficiente
- assenza di contenuti formativi e metodologie didattiche, quest'ultime espressamente diverse dalle mere lezioni frontali nel progetto, assenza di esperienze di tipo laboratoriale/esperienziale orientate all'innovazione; insufficiente

- **Qualità e adeguatezza della docenza.** Il giudizio sarà formulato tenuto conto delle qualifiche dei docenti, **che devono essere almeno tre secondo quanto indicato all'art. 11 comma 1**, utilizzati per l'insegnamento delle discipline rientranti nell'area delle competenze di base e di quelle rientranti nell'area tecnico-professionale:

- possesso degli standard prescritti al punto 3.1 delle Linee guida regionali vigenti; sufficiente
- assenza degli standard prescritti al punto 3.1 delle Linee guida regionali vigenti; insufficiente

- **Coerenza con le priorità trasversali del PO FSE: Pari opportunità e antidiscriminazione.** Il giudizio sarà formulato tenuto conto dell'impatto del progetto sull'obiettivo di favorire le pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione:

- interventi che coinvolgono destinatari in condizioni di disabilità, presenza qualificata di moduli didattici specifici (almeno 30 ore) e misure di accompagnamento specifiche finalizzate a favorire l'inserimento di destinatari donne, diversamente abili, soggetti svantaggiati; sufficiente
- assenza di destinatari disabili, assenza di moduli didattici specifici (almeno 30 ore) e di misure di accompagnamento specifiche finalizzate a favorire l'inserimento di destinatari donne, diversamente abili, soggetti svantaggiati; insufficiente



2. E' necessario raggiungere la sufficienza in almeno due dei tre criteri individuati per essere ammessi a finanziamento. Il raggiungimento della sufficienza con il criterio n. 2 - **Qualità e adeguatezza della docenza** – è obbligatoria, pena la non ammissibilità a finanziamento.

Articolo 14 **(Esiti Istruttoria)**

1. Il Servizio Scuole statali del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, a conclusione della fase di verifica di ammissibilità e valutazione, predisporrà, un provvedimento, con apposito decreto del Dirigente Generale, riportante:

- Istanza Irricevibile o inammissibile a valutazione/esclusa con indicazione delle cause di esclusione;
- Istanza ricevibile e ammissibile ma non finanziata per insufficienza nei criteri di valutazione con indicazione delle ragioni connesse al mancato raggiungimento della sufficienza;
- Istanza ammessa a finanziamento.

L'Amministrazione richiamata concederà il termine di 10 giorni per le eventuali osservazioni, trascorso il quale sarà adottato il provvedimento definitivo.

2. I provvedimenti, quello provvisorio entro 30 giorni decorrenti dal termine di presentazione della istanza di finanziamento da parte dell'Ente di Formazione e quello definitivo entro 15 giorni dal termine concesso per le eventuali osservazioni, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio. La pubblicazione del provvedimento definitivo avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge, ai fini della decorrenza dei termini per l'esperimento delle azioni di tutela giurisdizionale, nonché per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

3. Esaurite le risorse prima del termine ultimo di scadenza di presentazione delle istanze di ammissione a finanziamento, il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio provvederà a darne specifica comunicazione mediante pubblicazione di apposito provvedimento, con valore di notifica, sul proprio sito Istituzionale.

In tal caso, i soggetti beneficiari che non sono stati valutati perché hanno presentato istanza entro il termine ultimo di scadenza ma successivamente a quelli ammessi non possano avanzare alcun diritto o pretesa a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione.



4. Nel caso in cui, invece, esaurita la dotazione finanziaria dell'avviso prima del termine ultimo di presentazione delle istanze di ammissione a finanziamento, si rendano disponibili risorse a causa di rinunce e/o revoca di corsi finanziati, resta facoltà della Amministrazione finanziare altri percorsi di terzo anno le cui istanze sono state già presentate ma non ancora valutate.

5. Qualora, infine, scaduto il termine ultimo di presentazione delle istanze di ammissione a finanziamento per la terza annualità dei percorsi IeFP, dovessero residuare risorse, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di:

1. prioritariamente, destinarle al finanziamento di eventuali ulteriori corsi di terza annualità concedendo un ulteriore termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di ammissione a finanziamento;
2. in subordine, destinarle al finanziamento di eventuali quarti anni per il conseguimento del diploma professionale nell'annualità formativa 2020/2021, mediante pubblicazione di apposito provvedimento, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso ai soggetti destinatari ed ai beneficiari.

Articolo 15

(Termine per l'avvio, con consegna dei registri da parte dei CPI, e la conclusione dei progetti ammessi a finanziamento)

1. Il Beneficiario, pena la revoca del finanziamento, dovrà sottoscrivere, entro 10 gg dalla pubblicazione del provvedimento finale sul sito istituzionale, apposita Convenzione (Cfr. allegato 8) con il servizio IV del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del Diritto allo studio di cui alle Linee Guida allegate al presente Avviso.

2. L'avvio d'aula delle operazioni ammesse a finanziamento deve inderogabilmente avvenire entro 15 giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento con pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 sul sito Istituzionale del richiamato Dipartimento.

3. Il mancato avvio delle attività d'aula costituisce motivo di revoca del finanziamento.

4. I CPI, a seguito di comunicazione di avvio delle attività formative da parte dell'Ente e secondo i termini di cui al punto 2.2 delle Linee Guida allegate, devono convocare il soggetto attuatore per la consegna dei registri cartacei vidimati.



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



REGIONE SICILIANA

5. Gli interventi formativi finanziati, riferiti all'annualità 2020/21, dovranno concludersi entro 12 mesi dalla notifica del finanziamento.

6. La Domanda di rimborso finale dovrà pervenire al Servizio IV del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio entro 30 giorni successivi alla conclusione delle attività formative.

7. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente richieste con comunicazione scritta e motivata e il Servizio IV del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio si riserva di concedere la relativa autorizzazione entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuta richiesta.

Articolo 16 **(Obblighi dei soggetti attuatori)**

1. I soggetti individuati come beneficiari del presente avviso, pena l'inammissibilità delle spese sostenute, saranno tenuti a sottoscrivere digitalmente apposita Convenzione con il Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del Diritto allo studio (Servizio IV) entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento sul sito istituzionale e a seguito di tale stipula dovranno:

- permanere nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi, come disposto dal DPR n. 25 del 1 ottobre 2015, per tutta la durata dei percorsi formativi;
- realizzare l'operazione conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente avviso e nella normativa di riferimento;
- assicurare l'adeguamento delle competenze dei giovani destinatari, nel caso di passaggi interni al sistema IeFP o di passaggi dal Sistema dell'Istruzione al sistema IeFP, senza avanzare alcuna pretesa economica nei confronti dell'Amministrazione;
- procedere, qualora non disponga al momento della presentazione dell'istanza di ammissione a finanziamento, di tutto il personale docente utile ai fini dell'erogazione del percorso formativo, alla sua integrazione in sede di avvio del corso mediante procedure di assunzione ad evidenza pubblica che tengano conto dei requisiti richiesti al punto 3.1 delle Linee guida regionali vigenti e richiamati al comma 5 dell'art.5, pena la revoca del finanziamento già al momento della richiesta di primo acconto;



- assicurare, con risorse proprie, la copertura finanziaria di tutti i costi diversi da quelli riconducibili alle ore di docenza erogate direttamente dal personale docente selezionato (non sono finanziate le ore di tutoraggio, le ore erogate dal personale di supporto alla docenza, le ore erogate dal personale dell'impresa nel caso di alternanza scuola – lavoro ovvero di stage);
- assicurare, con risorse proprie, la copertura finanziaria dei costi sostenuti per i componenti della Commissione di Esame per l'esame di qualifica professionale;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di riferimento;
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- trasmettere tempestivamente la richiesta di autorizzazione all'avvio delle attività formative, il calendario delle attività, l'autocertificazione da parte del destinatario di assenza di rapporti di parentela entro il terzo grado con i componenti e gli organi societari di amministrazione del soggetto attuatore;
- conservare la documentazione relativa al progetto per il periodo previsto all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- assicurare la completezza e la correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati;
- pubblicizzare, attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, la selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall'Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonché sulle modalità di selezione;



- ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli utenti del percorso formativo, secondo principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
- presentare, in conformità alle disposizioni contenute nelle Linee guida, la domanda di rimborso finale delle spese sostenute/attività realizzate e la documentazione comprovante il regolare svolgimento delle attività entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle attività formative;
- adottare una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato per tutte le transazioni relative all'operazione;
- rispettare le norme di attuazione del Programma Garanzia Giovani;
- rispettare le disposizioni comunitarie in tema di informazione e pubblicità;
- trasmettere tempestivamente l'elenco dei destinatari che hanno concluso positivamente il percorso con l'indicazione di coloro che hanno concluso l'anno formativo ed ottenuto la certificazione delle competenze di base.

2. In merito a tali obblighi i soggetti attuatori sono tenuti a rispettare integralmente quanto previsto dalle Linee guida che formano parte integrante del presente avviso in merito alle fasi di avvio, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo.

Articolo 17 **(Rendicontazione)**

1. Le attività ammissibili nell'ambito della misura 2-B, con riferimento al presente avviso, sono volte a favorire il reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi.

2. Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 del 29 agosto 2017, del Regolamento (UE) 2019/697 del 14 febbraio 2019 della Commissione recanti modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 le operazioni di cui al presente avviso sono gestite attraverso l'applicazione delle Unità di Costo Standard (UCS) e precisamente:

- UCS ora/corso: **€ 73,13 (fascia C)**;
- UCS ora/allievo: **€ 0,80**.



I docenti impiegati devono possedere gli standard prescritti al punto 3.1 delle Linee guida regionali vigenti e richiamati all'art. 5 del presente avviso. Per la fascia C, devono, altresì, prendersi a riferimento le indicazioni della Circolare Ministeriale n.2 del 2 febbraio 2009.

3. Le risorse finanziarie saranno erogate dal Servizio IV del Dipartimento nei riguardi del soggetto attuatore secondo le seguenti modalità:

- **primo acconto pari al 40% del finanziamento pubblico** - rideterminato eventualmente sulla base del numero di allievi effettivamente iscritti e frequentanti - all'avvio del progetto ed in presenza della convenzione, nonché dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria (o assicurativa o di società finanziaria iscritta all'albo speciale, ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. 385/1993);
- **due rimborsi periodici pari al 20%** sulla base delle ore di formazione effettivamente svolte e del numero degli allievi che hanno effettivamente frequentato il percorso nel periodo di riferimento; si precisa che pertanto per avere diritto ai suddetti rimborsi bisogna aver svolto almeno il 60% delle ore formative di docenza nel caso del primo rimborso e almeno l'80% al momento della richiesta del secondo rimborso;
- **saldo finale** fino al raggiungimento del costo pubblico ammissibile dell'operazione finanziata, dedotti gli acconti già erogati, a conclusione delle attività accertate, verificate ed approvate da parte del Servizio VII del Dipartimento Istruzione, università e diritto allo studio.

Si precisa che è facoltà del soggetto attuatore rinunciare al primo acconto per chiedere esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per stati di avanzamento. In tale ipotesi, non è necessario presentare garanzia fideiussoria.

4. Al momento della presentazione delle domande di acconto e/o saldo, il Soggetto proponente ha obbligo di fornire i dati e le informazioni necessari all'acquisizione del DURC e delle informazioni antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011, ove previsto. In assenza di tali elementi, l'Amministrazione non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento.

5. Il massimale finanziabile riconosciuto per la realizzazione di ciascun percorso di terzo anno è pari ad € **100.034,88** (eurocentomilaetrentaquattro/88).

6. Qualora il numero degli allievi si riduca a zero prima della conclusione del corso, il soggetto attuatore è tenuto a comunicare la chiusura anticipata dell'operazione sulla quale non sarà riconosciuta alcuna sovvenzione.



Articolo 18

(Riduzioni degli importi finanziati)

1. L'ammontare del finanziamento concesso, a seguito di approvazione, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore di formazione previste e del conseguimento del risultato formativo atteso.

2. Il costo complessivo dell'operazione, determinato sulla base delle unità di costo standard ore corso e ore allievo, è suscettibile di riduzioni sulla base dei dati caricati e validati sul sistema informativo CIAPIWEB e delle ulteriori informazioni agli atti dell'Amministrazione. Le riduzioni sono applicate a livello di singolo progetto formativo e comportano la rideterminazione dell'importo del contributo riconosciuto.

➤ **Riduzione delle ore di formazione erogate**

Nel caso in cui, in sede di presentazione delle domande di acconto e saldo, il numero di ore di formazione erogata si riduca rispetto a quello dichiarato in sede di istanza di ammissione a finanziamento, si procede all'azzeramento delle relative UCS ora corso.

➤ **Riduzione del numero degli allievi**

Nel caso in cui, in sede di presentazione delle domande di acconto e saldo, il numero degli allievi si riduca rispetto a quello dichiarato in sede di istanza di ammissione a finanziamento, si procede all'azzeramento dell'UCS ora allievo riferita al soggetto che non frequenta più il percorso.

➤ **Mancata comunicazione preventiva di sostituzione del docente**

In caso di sostituzione di docenti senza presentazione della comunicazione preventiva della variazione, le ore di docenza realizzate dallo stesso non saranno riconosciute.

3. Le riduzioni di cui sopra potranno essere ridotte in casi eccezionali e sulla base di adeguate e documentate giustificazioni presentate dal soggetto attuatore.



Articolo 19 (Controlli)

1. Il Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio VII - svolge controlli sia documentali che in loco, in qualunque momento nel corso della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I suddetti controlli potranno essere effettuati, oltre che dalla Regione, anche dallo Stato, dall'Unione Europea e/o da soggetti incaricati a tal fine.

2. In fase di controllo, il soggetto attuatore è tenuto ad esibire tutta la documentazione indicata dall'avviso, dalle Linee Guida e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dall'AdG o da altri soggetti preposti alle attività di controllo, a dimostrazione dell'attività realizzata e della spesa sostenuta.

3. Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrino gravi irregolarità nello svolgimento delle attività, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, l'Amministrazione, previa comunicazione al soggetto attuatore, disporrà l'avvio del procedimento di revoca secondo quanto indicato al successivo art. 25 del presente avviso.

3. Tutta la documentazione di progetto, e in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività, dovrà essere conservata presso la sede del soggetto attuatore per un periodo di 10 anni o termine superiore se previsto ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza del Servizio VII del Dipartimento e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

Articolo 20 (Monitoraggio)

1. I soggetti attuatori hanno l'obbligo dell'aggiornamento sistematico delle sezioni del sistema informativo CIAPIWEB dedicate all'attuazione della misura con le modalità previste nelle Linee guida.

2. I servizi IV e VII del Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio verificheranno gli stati di avanzamento fisico delle attività per singolo destinatario sulla piattaforma per verificare la corretta attuazione della misura.



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

3. I servizi IV e VII si riservano di richiedere informazioni quali-quantitative in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Siciliana di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

4. Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda alle procedure previste nelle Linee guida e al Si.Ge.Co.

Articolo 21 (Tutela della privacy)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 101/2018, si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati per le esclusive finalità di cui al presente avviso. Il titolare e/o responsabile del trattamento è la Regione Siciliana. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente verranno trattati nel rispetto della previgente normativa. I dati personali saranno, in particolare, trattati attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dalla vigente disciplina richiamata e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati dalla Regione, per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 22 (Responsabile del procedimento)

1. Il diritto di accesso agli atti relativi all'avviso è tutelato ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Siciliana. L'interessato può accedere ai dati in possesso



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. I portatori di interesse potranno accedere agli atti dell'Amministrazione secondo la procedura pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento nella Sezione "URP".

2. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 5/2011, è il Dirigente del Servizio Scuole Statali del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio.

Articolo 23 (Clausola di salvaguardia)

L'Amministrazione Regionale, qualora ne ravveda la necessità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso prima della stipula della Convenzione o anche successivamente, senza che per questo i soggetti attuatori possano vantare dei diritti nei confronti dell'Amministrazione regionale, di qualsiasi genere e tipo.

Articolo 24 (Informazione e pubblicità)

Il soggetto attuatore è tenuto agli adempimenti in materia di informazione e comunicazione sanciti dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 di cui all'allegato XII sotto la rubrica "Responsabilità dei beneficiari", e n. 1304/2013, da quanto ulteriormente previsto sia nelle Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia Giovani dell'ANPAL, entrate in vigore in data 01.01.2017, e – in quanto ritenuto applicabile alla fattispecie - dal Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2014-2020 paragrafo 12 "Informazione e Pubblicità".

Articolo 25 (Revoca della sovvenzione)



1. Il servizio IV del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio, qualora riscontrasse la presenza di gravi irregolarità nella gestione della politica attiva ovvero la violazione degli obblighi in capo ai soggetti attuatori, ha la facoltà di assumere i provvedimenti consequenziali mediante la revoca della sovvenzione e il conseguente mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi già erogati.

2. In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso e dalle Linee Guida allegate (nel dettaglio, cfr. paragrafo 5.2 Linee Guida).

Articolo 26 (Foro competente)

Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Palermo.

Articolo 27 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia regionali, nazionali e comunitarie.